

Repertorio n. 49.488 ,

Raccolta n. 24.323

VERBALE DELLA RIUNIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELLA:

"FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ONLUS"

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2019 (DUEMILADICIANNOVE), il giorno VENTISETTE, del mese di DICEMBRE, in ROMA, Corso Vittorio Emanuele 349, alle ore 14.30 (quattordici e trenta).

Dinanzi a me Dott. GIANLUCA NAPOLEONE, Notaio in CIVITAVECCHIA, con studio in Lungoportò Gramsci numero 63, iscritto al Collegio dei Distretti Notarili Riuniti di Roma, Velletri e Civitavecchia, con l'assistenza dei testimoni:

ALESSIA GIOCONDI, nata a MACERATA il 21 OTTOBRE 1974;

ERSILIA BONANNI, nata ad AMATRICE il 5 GENNAIO 1955, domiciliata in ROMA, Corso Vittorio Emanuele 349.

SONO PRESENTI I SIGNORI:


- ELVIRA LEFEBVRE D'OVIDIO DE CLUNIERES DI BALSORANO, nata a GENOVA il 2 LUGLIO 1955, residente in ROMA, Via del Nuoto numero 11, codice fiscale LFB LVR 55L42 D969Z;

- ELENA CASTELLI, nata a ROMA il 28 FEBBRAIO 1953, residente in ROMA, Via Vincenzo Picardi numero 4/C, codice fiscale CST LNE 53B68 H501D;

- ALESSANDRO DE' MICHELI, nato a FIRENZE il 22 OTTOBRE 1948, residente in ROMA, Via Gregoriana numero 12, codice fiscale DMC LSN 48R22 D612M;

- CARLO LEFEBVRE CAPECE MINUTOLO, nato a ROMA il 19 SETTEMBRE

Registrato a
Civitavecchia
il 2 Gennaio 2020
n. 1
Serie 1T
Euro 200,00
Modello Unico



1947, residente in ROMA, Via del Nuoto numero 11, codice fiscale LFB CRL 47P19 H501N;

- DENISE PARDO LEFEBVRE, nata a IL CAIRO (Egitto) il 24 SETTEMBRE 1954, residente in ROMA, Via del Nuoto numero 11, codice fiscale PRD DNS 54P64 Z336X;

- ELDA TURCO BULGHERINI, nata a ROMA il 13 APRILE 1946, residente in ROMA, Viale Gioacchino Rossini numero 9, codice fiscale TRC LDE 46D53 H501I, membri tutti del Consiglio di Amministrazione della "FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ONLUS".

Detti componenti della cui identità personale io Notaio sono certo, alla presenza dei testimoni, mi richiedono di ricevere il verbale della riunione del Consiglio di Amministrazione della sopra citata "FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ONLUS", con sede in ROMA, Via del Nuoto numero 11, codice fiscale 96399260585, riconosciuta con Decreto del Ministro della Sanità in data 15 giugno 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale numero 159 del 10 luglio 2000 e numero 190 del 16 agosto 2000, iscritta nel Registro delle Persone Giuridiche al numero 58/2000, Consiglio riunito oggi in detto luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente.

ORDINE DEL GIORNO:

1. Approvazione delle modifiche allo statuto della Fondazione Maruzza.

Aderendo alla richiesta fattami, io Notaio do atto di quanto

segue:

- assume la presidenza della riunione, a' sensi di statuto e per designazione unanime degli intervenuti, la Signora ELVIRA LEFEBVRE D'OVIDIO DE CLUNIERES DI BALSORANO, come sopra generalizzata, PRESIDENTE della Fondazione stessa, per la carica domiciliata in ROMA, Via del Nuoto numero 11.


Quindi esso Presidente:

- dato atto che l'odierna riunione è stata regolarmente convocata a' sensi di Legge e di Statuto, a mezzo avviso inviato a tutti gli aventi diritto in data 18 dicembre 2019;
- dato atto della presenza di 6 (sei) Consiglieri sui 9 (nove) componenti il Consiglio di Amministrazione, nelle persone dei suddetti comparenti come sopra costituiti;
- preso atto della dichiarazione di tutti i comparenti di essere pienamente edotti sull'argomento da trattare posto all'ordine del giorno

DICHIARA

il presente Consiglio di Amministrazione validamente costituito, a sensi di statuto e, pertanto, idoneo a deliberare sull'argomento all'ordine del giorno sopra riportato.

Passando allo svolgimento dello stesso, il Presidente illustra le ragioni che consigliano di modificare gli ARTICOLI II, IV e VII dello statuto della Fondazione e, in particolare: l'eliminazione dell'ultimo capoverso dell'ARTICOLO II (SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI), la sostituzione, in calce all'ARTICOLO IV



(PATRIMONIO), della parola "contributo" con le parole "incremento di patrimonio" e la riformulazione dell'ARTICOLO VII (ESERCIZIO - RENDICONTO O BILANCIO).

Il Consiglio, udita l'esposizione del Presidente, dopo breve ma esauriente discussione, con voto espresso in maniera palese, all'unanimità,

DELIBERA:

1) di eliminare l'ultimo capoverso dell'ARTICOLO II dello statuto (SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI) e precisamente la seguente frase: "Le finalità di solidarietà sociale si intendono realizzate anche quando tra i beneficiari delle attività statutarie della fondazione vi siano i fondatori, i componenti dell'organo amministrativo o dell'eventuale organo di controllo, coloro che a qualsiasi titolo operino per la Fondazione o ne facciano parte, i soggetti che effettuano erogazioni liberali, a favore della Fondazione, i loro parenti entro il terzo grado ed i loro affini entro il secondo grado, qualora costoro divengano malati inguaribili oncologici e non";

2) di sostituire, all'ARTICOLO IV dello statuto (PATRIMONIO), l'ultima parola dello stesso articolo, e precisamente la parola "CONTRIBUTO" con le parole "INCREMENTO DI PATRIMONIO", approvando, conseguentemente, il seguente nuovo testo dell'ARTICOLO IV: "Il patrimonio della Fondazione sarà costituita dal conferimento iniziale di 105.000,00 (centocinquemila/00) euro e dalle successive donazioni di beni immobili e mobili e dalle

erogazioni liberali in denaro e natura e dai proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di incremento di patrimonio".

Il Consiglio approva, altresì, all'unanimità,

3) di riformulare, secondo quanto previsto dalla nuova legge del Terzo Settore, l'ARTICOLO VII dello statuto (ESERCIZIO - RENDICONTO O BILANCIO), come segue:

"L'esercizio è costituito dall'anno solare.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo di Amministrazione e viene approvato da questi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il trenta giugno di ogni anno.

Qualora i proventi superino gli ammontari previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, verrà redatto il bilancio sociale.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione di bilancio o nella relazione di missione".

Il Presidente mi consegna infine il nuovo testo di statuto sociale comprensivo delle modifiche sopra deliberata, quale te-



sto viene allegato al presente atto sotto la LETTERA "A", con dispensa per me Notaio dal darne lettura.

Null'altro essendovi a deliberare e nessuno avendo chiesto la parola, il Presidente, previa delega conferitagli dal Consiglio di Amministrazione per apportare al presente verbale tutte quelle modifiche, soppressioni e/o aggiunte che fossero eventualmente richieste dalle competenti Autorità in sede di iscrizione, avendomi dispensato dalla lettura dell'allegato, dichiara chiusa la seduta e scioglie l'assemblea essendo le ore 15.10 (quindici e dieci).

Richiesto io Notaio ho ricevuto il presente atto che ho pubblicato mediante lettura da me Notaio datane, presenti i testimoni, ai comparenti i quali, da me interpellati, lo hanno approvato, sempre presenti i testimoni, dichiarandolo conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono alle ore 15.15 (quindici e quindici).

Consta di due fogli scritti, in parte a macchina e in parte a mano, da persone di mia fiducia, su pagine sei circa.

F.to Elvira Lefebvre d'Ovidio de Clunieres di Balsorano

F.to Elena Castelli

F.to Alessandro de Micheli

F.to Carlo Lefebvre Capece Minutolo

F.to Denise Pardo Lefebvre

F.to Elda Turco Bulgherini

F.to Alessia Giocondi teste


to Ersilia Bonanni teste

to Gianluca Napoleone Notaio

oOo



A handwritten signature in black ink, appearing to be the name "Gianluca Napoleone".



STATUTO DELLA

"FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ONLUS"

ARTICOLO I

DENOMINAZIONE - DURATA - SEDE

1. Denominazione. È costituita una fondazione sotto forma di organizzazione non lucrativa di utilità sociale denominata "FONDAZIONE MARUZZA LEFEBVRE D'OVIDIO ONLUS", avente come scopo le cure palliative e l'assistenza domiciliare ai malati inguaribili oncologici e non (di seguito denominata "Fondazione").

La Fondazione è tenuta a riportare, nella sua denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "Onlus".

2. Sede. La Fondazione ha sede in ROMA, Via del Nuoto numero 11 e potrà istituire sedi secondarie in Italia ed all'estero.

3. Durata. La Fondazione avrà durata illimitata.

4. La Fondazione viene costituita e sarà principalmente regolata dagli articoli 12 e da 14 a 35 del Codice Civile (di seguito denominato "CC") sulle fondazioni e dagli articoli da 10 a 29 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 recante "Riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale" (di seguito denominato "D.LGS. 460/97") che ha emendato, tra



l'altro, il Decreto del Presidente della Repubblica (in seguito denominato "D.P.R.") 29 settembre 1973 n.600 recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento" (di seguito denominato "D.P.R. 600/73) ed il D.P.R. 22 dicembre 1986, n.917 recante "approvazione del Testo unico delle imposte sui redditi" (di seguito denominato "D.P.R. 917/86").

ARTICOLO II

SCOPO ED ATTIVITÀ ISTITUZIONALI

Lo scopo della Fondazione sarà raggiunto mediante l'esercizio di attività istituzionali e connesse.

La Fondazione svolgerà le proprie attività istituzionali a beneficio dei malati inguaribili oncologici e non ed in particolare nei seguenti settori: "

- 1) assistenza socio-sanitaria e sanitaria domiciliare;
- 2) istruzione del personale volontario o qualificato, nell'assistenza domiciliare, nelle cure palliative e nella terapia del dolore;
- 3) formazione dei medici, psicologi, infermieri, terapisti ed assistenti sociali;
- 4) ricerca scientifica;
- 5) modelli organizzativi per le cure palliative e terapia del dolore;
- 6) diffusione della conoscenza delle problematiche delle cure palliative e terapia del dolore.

La Fondazione perseguirà esclusivamente finalità di solidarie-

tà sociale.

Si intende che vengono perseguite finalità di solidarietà sociale quando le prestazioni di servizi relative alle attività statutarie sono dirette ad arrecare benefici a persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche in quanto malati inguaribili oncologici e non.

ARTICOLO III

SCOPO ED ATTIVITÀ CONNESSE

Sarà vietato alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle elencate nel secondo comma dell'articolo II, ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

Si considerano direttamente connesse a quelle istituzionali le attività accessorie per natura a quelle statutarie istituzionali in quanto integrative delle stesse.

Saranno considerate attività direttamente connesse a quelle istituzionali quelle dirette al reperimento di fondi, necessarie per finanziare le attività istituzionali della Fondazione, provenienti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione.

Sarà considerata attività accessoria per natura, in quanto integrativa di quelle istituzionali, la preparazione di personale specializzato da utilizzare all'interno della Fondazione per il perseguimento delle relative finalità solidaristiche



nonché presso strutture o istituzioni con finalità analoghe.

L'esercizio delle attività connesse è consentito a condizione che, in ciascun esercizio nell'ambito di ciascuno dei settori elencati nel secondo comma dell'art. II, non siano prevalenti rispetto a quelle istituzionali.

ARTICOLO IV

PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione sarà costituito dal conferimento iniziale di 105.000,00 (CENTOCINQUEMILA/00) Euro e dalle successive donazioni di beni immobili e mobili e dalle erogazioni liberali in denaro e natura e dai proventi in denaro o natura conseguiti a titolo di incremento di patrimonio.

ARTICOLO V

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1. **Composizione.** La Fondazione sarà gestita da un Consiglio di amministrazione composto da un minimo di tre (3) ad un massimo di quindici (15) membri.

Essendo la fondazione dedicata alla memoria di Maria Desiderata (detta Maruzza) Lefebvre d'Ovidio, in occasione di ogni nomina di propri membri il Consiglio di Amministrazione dovrà sempre offrire una carica di Consigliere ad un membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio, qualora non ce ne sia già uno che faccia parte del consiglio stesso.

Per membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio deve intendersi uno dei tre germani di Maruzza Lefebvre d'Ovidio Signori Fran-

cesco, Manfredi ed Elvira Lefebvre d'Ovidio ovvero un discendente in linea retta di uno dei predetti germani.

2. Cariche particolari. Il Consiglio nominerà tra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento ed il Segretario i quali costituiranno le tre cariche particolari della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un Comitato Esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti o ad uno o più dei suoi componenti.

Il Consiglio di Amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati, avocare a sé operazioni rientranti nella delega, ovvero revocare la delega, anche senza giusta causa.

Non potranno essere oggetto di delega la redazione del bilancio e dei rendiconti tutti previsti dal successivo art. VII né la proposta di trasformazione di cui all'articolo 2500 octies del codice civile.

La durata di dette deleghe non potrà eccedere 2 (due) anni.

Esse potranno essere rinnovate anche ai medesimi soggetti.

Qualora la delega sia affidata congiuntamente a più amministratori costoro formano un comitato esecutivo, che dovrà deliberare con metodo collegiale e sarà presieduto dall'amministratore designato dal Consiglio in sede di attribuzione della



[Handwritten signature]

o delle deleghe.

3. Responsabilità. Gli Amministratori sono responsabili verso la Fondazione secondo le norme del mandato.

Sarà però esente da responsabilità l'Amministratore che non abbia partecipato all'atto che ha causato il danno, salvo il caso in cui, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, non abbia fatto constare il proprio dissenso.

L'estraneità allo scopo, degli atti compiuti dagli Amministratori in nome della Fondazione, non può essere opposta ai terzi in buona fede.

4. Nomina e revoca. La nomina degli Amministratori spetta al Consiglio di Amministrazione, fatta eccezione per i primi Amministratori che sono nominati nell'atto costitutivo.

Ai fini della nomina degli amministratori il consiglio si riunisce almeno tre mesi prima della propria scadenza al fine di deliberare in ordine alla nuova composizione.

La nomina degli Amministratori non può essere fatta per un periodo superiore a tre anni.

Gli Amministratori sono rieleggibili e sono revocabili in qualunque momento per giusta causa.

Quando la Fondazione avrà acquistato la personalità giuridica mediante il riconoscimento, gli Amministratori dovranno chiedere l'iscrizione della loro nomina nel registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 33 CC, indicando, per ciascuno di essi il cognome ed il nome, il luogo e la data di nascita,

il domicilio, la cittadinanza ed il codice fiscale e, l'Amministratore che ha la rappresentanza dovrà depositare presso detto registro la propria firma autografa.

5. **Poteri di rappresentanza.** Il Presidente sarà il legale rappresentante della Fondazione, salvo le limitazioni che risultano dalla legge ed in particolare dal D.LGS. 460/97 e dal presente statuto.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente.

Il solo agire del Vice Presidente costituisce prova dell'assenza o impedimento del Presidente.


Le limitazioni al potere di rappresentanza che non risultano dal registro delle persone giuridiche di cui all'articolo 33 CC, non possono essere opposte ai terzi, salvo che si provi che essi ne erano a conoscenza.

6. **Cessazione.** L'Amministratore che rinuncia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione.

La rinuncia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, o, in caso contrario dal momento in cui la maggioranza del Consiglio si è costituita in seguito all'accettazione dei nuovi Amministratori.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Consiglio è stato ricostituito.

7. **Sostituzione.** Qualora vengano a mancare uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli. La sostituzione



A large, stylized handwritten signature in black ink, positioned to the right of the text.

dovrà essere iscritta nel registro delle persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 34 CC. Qualora vengono a cessare tutti gli amministratori, la nomina verrà fatta dall'autorità governativa ai sensi dell'articolo 25 CC.

8. Validità delle deliberazioni del Consiglio. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono prese a maggioranza assoluta. Il voto non potrà essere dato per rappresentanza.

Il Consiglio delibererà con il voto favorevole di almeno due terzi degli Amministratori, fra i quali voti favorevoli dovrà essere compreso quello del membro della famiglia Lefebvre d'Ovidio (come sopra individuato) se facente parte del Consiglio in carica, sui seguenti argomenti:

- la nomina degli Amministratori;
- le modificazioni dello statuto ivi compresi il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie.

9. Adunanze. Le adunanze del Consiglio di amministrazione saranno presiedute dal Presidente o, in mancanza dello stesso, dall'amministratore designato dagli intervenuti.

Il Presidente sarà assistito dal Segretario della Fondazione che provvederà a redigere il verbale di adunanza.


Il verbale sarà trascritto nel libro delle adunanze e delle

deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

10. **Conflitto di interessi.** L'Amministratore, che in una determinata operazione ha, per conto proprio o di terzi, interesse di conflitto con la Fondazione, deve darne notizia agli altri Amministratori e deve astenersi dal partecipare alle deliberazioni riguardanti l'operazione stessa.

In caso d'inosservanza, l'Amministratore risponde delle perdite che siano derivate alla Fondazione dal compimento dell'operazione.

11. È ammessa la possibilità che alcune adunanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o videoconferenza, a condizione che i partecipanti possano essere identificati, che sia loro consentito seguire la discussione, intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, ricevere e inviare documenti; verificandosi tali requisiti, il Consiglio si considererà tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.



ARTICOLO VI

UTILI

La Fondazione avrà l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse.

Sarà vietato alla Fondazione di distribuire, anche in modo in-

diretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamenti fanno parte della medesima ed unitaria struttura.


Sarà considerata in ogni caso distribuzione indiretta di utili o di avanzi di gestione:

- 1) le cessioni di beni e le prestazioni di servizi ai fondatori, ai componenti dell'Organo Amministrativo o dell'eventuale Organo di Controllo, a coloro che a qualsiasi titolo operino per l'organizzazione o ne facciano parte, ai soggetti che effettuano erogazioni liberali a favore dell'organizzazione, ai loro parenti entro il terzo grado ed ai loro affini entro il secondo grado, nonché alle società da questi direttamente o indirettamente controllate o collegate, effettuate a condizioni più favorevoli in ragione della loro qualità;
- 2) l'acquisto di beni o servizi per corrispettivi che, senza valide ragioni economiche, siano superiori al loro valore normale;
- 3) la corresponsione ai componenti dell'Organo Amministrativo dell'eventuale Organo di Controllo di emolumenti individuali annui superiori al compenso massimo previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n.645, contenente il "regolamento recante la disciplina degli onorari, della in-

dennità e dei criteri per il rimborso delle spese per le prestazioni professionali dei dottori commercialisti" e dal Decreto-Legge 21 giugno 1995, n. 239, recante "Norme in materia di determinazione del tetto massimo degli onorari dei sindaci dottori commercialisti per le attività di cui all'art. 37 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1994, n. 645", convertito in Legge 3 agosto 1995, n. 336, e successive modificazioni e integrazioni, per il presidente del collegio sindacale delle società per azioni;

4) la corresponsione a soggetti diversi dalle banche e dagli intermediari finanziari autorizzati, di interessi passivi, in dipendenza di prestiti di ogni specie, superiori di quattro (4) punti al tasso ufficiale di sconto;

5) la corresponsione ai lavoratori dipendenti di salari o stipendi superiori del venti per cento (20%) rispetto a quelli previsti dai contratti collettivi di lavoro per le medesime qualifiche.



ARTICOLO VII

ESERCIZIO - RENDICONTO O BILANCIO

L'esercizio è costituito dall'anno solare.

Il Bilancio è redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D.Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario della Fondazione.

Il Bilancio è predisposto dall'Organo Amministrativo e viene

approvato da questi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il trenta giugno di ogni anno.

Qualora i proventi superino gli ammontari previsti dall'articolo 14 del D.Lgs. 117/2017, verrà redatto il bilancio sociale.

L'Organo Amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale dell'attività di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 117/2017 nella relazione al Bilancio o nella Relazione di missione.

ARTICOLO VIII

LIBRI E SCRITTURE CONTABILI

I libri e le scritture contabili verranno tenute, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti per la ONLUS, ai sensi dell'articolo 20-bis del D.P.R. 600/73.

In relazione all'attività complessivamente svolta, verranno tenuti il libro giornale ed il libro degli inventari, in conformità alle disposizioni di cui agli articoli 2216 e 2217 CC.

In relazione alle attività direttamente connesse verranno tenuti il registro delle fatture emesse ed il registro degli acquisti, previsti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ed il registro dei beni ammortizzabili di cui all'articolo 16 del D.P.R. 600/73.

Qualora abbia prestatori di lavoro subordinato, la Fondazione

terrà il libro matricola e gli altri libri obbligatori prescritti dalla vigente legislazione di lavoro.

La Fondazione terrà anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di amministrazione.

Dovranno essere conservati ordinatamente, per ciascun affare, gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute e le copie delle lettere e dei telegrammi spediti e delle fatture emesse.

I libri e le scritture contabili dovranno essere conservati fino a quando non siano definiti gli accertamenti relativi al corrispondente periodo di imposta, anche oltre il termine di dieci anni stabilito dall'art. 2220 CC.

ARTICOLO IX

TRASFORMAZIONE - SCIoglimento

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Qualora lo scopo fosse esaurito o divenuto impossibile o di scarsa utilità, tali fatti non daranno luogo a trasformazione della Fondazione, ai sensi dell'art. 28 CC, ma saranno considerati come cause di estinzione e di devoluzione del patrimonio.

La Fondazione sarà obbligata a devolvere il proprio patrimonio, in caso di scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190 della Legge 23 dicembre 1996, numero

662 recante "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica", salva diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO X

DISPOSIZIONI FINALI

Quanto non previsto dal presente statuto, sarà regolato dal codice civile, dal D.Lgs 460/97 e dalle altre leggi che potranno disciplinare in particolare le ONLUS costituite in forma di fondazione.

F.to Elvira Lefebvre d'Ovidio de Clunieres di Balsorano

F.to Elena Castelli

F.to Alessandro de Micheli

F.to Carlo Lefebvre Capece Minutolo

F.to Denise Pardo Lefebvre

F.to Elda Turco Bulgherini

F.to Alessia Giocondi teste

F.to Ersilia Bonanni teste


F.to Gianluca Napoleone Notaio

oOo

La presente copia è conforme all'originale munito delle firme dalla Legge prescritte col quale collazionata concorda.

Si rilascia a richiesta dell'INTERESSATO.

CIVITAVECCHIA, OTTO GENNAIO DUEMILAVENTI.



A handwritten signature in black ink is written across the bottom of the page. To the right of the signature is a circular notary seal. The seal contains the text "CIVITAVECCHIA" at the top and "GIANLUCA NAPOLIONE" at the bottom, with a central emblem. The signature overlaps the seal.